



# COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

## ORDINANZA N. 25 DEL 05-12-2020

Reg. Gen. N. 68

**Oggetto: MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DOMENICALE DI CAMISANO VICENTINO DEL 06/12/2020 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5 D.LGS. 267/2000**

### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emesso il 3 dicembre 2020 recante *Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale* il quale, all'articolo 1, comma 10, lettera ff) dispone, tra le varie norme in esso contenute, che "(...) *nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole fino al 6 gennaio 2021 (...)*" mentre non dispone nessuna limitazione al commercio su area pubblica;

**RILEVATO** che il Comune di Camisano Vicentino ospita tradizionalmente, la domenica mattina, un mercato con oltre 200 operatori, del settore alimentare e non alimentare, che occupa tutta l'area urbana del centro storico e che attira un cospicuo numero di visitatori creando un assembramento di persone difficilmente regolabile, anche a causa della conformazione stessa del mercato, che presenta un'alta densità di bancarelle;

**RICHIAMATA** integralmente l'ordinanza del responsabile del servizio n. 65 del 27 novembre 2020 che, per la giornata di domenica 29 novembre u.s., ha disposto un assetto del mercato domenicale limitato ai soli operatori del settore alimentare, in ragione delle disposizioni regionali vigenti in quei giorni che vietavano, nei giorni festivi, lo svolgimento delle attività commerciali, sia in sede fissa che su suolo pubblico, del settore non alimentare, eccettuate le farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi;

**RILEVATO** che l'assetto disposto grazie alla surrichiamata ordinanza 65 ha dato prova di rispondere, sia alle esigenze dei frequentatori del mercato, che fanno affidamento su una consolidata abitudine di approvvigionamento presso di esso ogni domenica, sia, soprattutto, alla **superiore ed indiscutibile esigenza di tutelare la salute pubblica**, evitando ogni occasione di assembramento di persone, soprattutto in questo periodo in cui si sta manifestando la cosiddetta "seconda ondata" della pandemia da Covid 19, che presenta caratteristiche ancora più insidiose

rispetto alla precedente e che sta comportando, nell'intera nazione italiana, un'altissima pressione sulle strutture sanitarie ed un tragico tasso di mortalità, fra i più alti nel mondo;

**RITENUTO** pertanto, in ragione della necessità di tutelare la salute dei cittadini di Camisano Vicentino nonché degli avventori del mercato domenicale, di mantenere l'apertura del mercato di **domenica 6 dicembre 2020** in modo limitato, secondo le disposizioni che si va ora ad approvare;

**EVIDENZIATO** che il piano di assetto del mercato per il giorno 6 dicembre 2020- contenuto **nell'allegato A** del presente provvedimento, e facente parte integrante e sostanziale dello stesso – prevede una parziale ricollocazione temporanea dei posteggi del **solo settore alimentare** per un numero complessivo di circa quaranta operatori commerciali, distribuiti entro il perimetro meglio evidenziato nel citato **allegato A**;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del D. lgs. 267/2000 il quale dispone che:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate e riportate:

1. Di disporre l'apertura del mercato di domenica 6 dicembre 2020 limitatamente ai soli operatori che vendono generi alimentari, secondo il piano contenuto **nell'allegato A** alla presente ordinanza, e facente parte integrante e sostanziale della stessa, comprensivo della planimetria e della dislocazione dell'area mercatale.
2. I posteggi saranno parzialmente ricollocati lungo piazza XXIX Aprile, via XX Settembre, piazza Umberto I, via Marconi, piazza Libertà, via Vittorio Veneto e via Girardi.
3. L'accesso degli operatori del mercato potrà avvenire dalle ore 06:00 con sistemazione secondo la planimetria contenuta **nell'allegato A** e su indicazione del personale della Polizia Locale.
4. Dovranno essere rispettate le misure igienico sanitarie contenute nell'allegato 9 al DPCM del 3 novembre 2020 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020”.
5. Sono sospese le operazioni di spunta a favore degli operatori precari alla domenica mattina. L'assegnazione dei posteggi liberi agli operatori precari del settore alimentare sarà effettuata scorrendo la graduatoria e contattando gli interessati, i quali devono dare la propria disponibilità ad occupare il posteggio entro il sabato precedente la domenica di mercato
6. La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto legge 25.03.2020, n. 19 per quanto riguarda gli aspetti previsti all'art. 1, comma 2, lettere v) e aa). L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13, della legge n. 689/1981. Le violazioni non contemplate dalla norma sopra richiamata, sono punite con sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito nell'art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza dei principi e delle procedure dettati dalla legge n. 689/1981.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

8. La presente ordinanza sostituisce la precedente n. 65 del 27.11.2020 che cessa la propria efficacia.

#### INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

#### DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e il suo invio alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Camisano Vicentino.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO  
MARANGON RENZO